



CITTA' DI IVREA

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 27/07/2026

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

Il giorno **27** del mese di **Luglio** dell'anno **2026**, alle ore **19.00** nella Sala delle adunanze consiliari, sotto la **Presidenza del Consigliere SPITALE LUCA**, e con la partecipazione del **Segretario Generale, BIROLO GERARDO**, si è riunito il Consiglio Comunale come dall'avviso di convocazione recapitato nel termine legale, insieme con l'Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio.

Partecipano alla presente deliberazione i sigg. consiglieri:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
CHIANTORE MATTEO	SI	MANUCCI ENRICA detta BARBARA	SI
BENOUKAISS HABIB	SI	NOASCONE PAOLO	SI
BOLZANELLO ANNALISA	AG	PACETTI FIORELLA	SI
CANTONI ANDREA	AG	PICCOLI ELISABETTA	SI
CUOMO ANTONIO	AG	RESTIVO ERNA MARIA ANTONIA	SI
DE STEFANO MASSIMILIANO	AG	SPITALE LUCA	SI
GAUDINO ANDREA	SI	VIDANO VANESSA	AG
GIGLIO FRANCESCO FIRMINO	SI	VINCIGUERRA MARZIA	AG
LONGHEU EMANUELE	SI	ALLESSANDRA	
Consigliera Straniera Aggiunta		ABBOUDI MANAL - cons. straniero.	AG

Partecipano alla seduta gli Assessori:
DAL SANTO PATRIZIA (vice sindaca)
COLOSSO GABRIELLA
COMOTTO FRANCESCO
DULLA FABRIZIO
FRESC MASSIMO

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata

A relazione dell'Assessore Dulla

A seguito di discussione cui partecipano i sigg. Consiglieri Piccoli, Giglio, il Sindaco e l'Assessore Dulla;

Dato atto dell'esame della Conferenza dei Capigruppo in data 21 Luglio 2026;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 D.Lgs 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione espressa in forma palese da n. 11 presenti di cui
Favorevoli 9 contrari 0 astenuti 2 (Piccoli e Noascone)

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa in forma palese da n. 11 presenti di cui
Favorevoli 9 contrari 0 astenuti 2 (Piccoli e Noascone)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs 267/00

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine del 30 aprile fissato a livello nazionale per l'approvazione da parte dei Comuni della manovra TARI è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 677 L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il quale prevede che *«all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25*

febbraio 2022, n. 15, le parole “30 aprile”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”»;

VISTI:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diverse entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha soppresso, con decorrenza dal 2020, la IUC per le componenti IMU e TASI, facendo salve le disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), cui è seguita, in data 5 agosto 2025, l’approvazione della Delibera n. 397/2025/R/RIF, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nell’ambito della quale ARERA ha provveduto all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- tali disposizioni, pur essendo destinate a incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2026/2029 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per terzo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all’approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo le componenti tariffarie denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$, che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione del D.P.C.M. del 21 gennaio 2025 n. 24 e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo una ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, ai fini del finanziamento del cd. *bonus* sociale TARI, che, sulla base di quanto disposto da ARERA nella Delibera n. 355/2025/R/RIF deve trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;

DATO ATTO che, in sede di prima applicazione nel 2026, il Bonus Sociale Rifiuti è stato erogato a favore dei soggetti comunicati da Sgate in sede di acconto della tariffa;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ $UR_{3,a}$ – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata $UR_{3,a}$ non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, in base al quale «*i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato*»;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le

aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026/2029, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2025, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *bter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Ivrea è presente e/operante il Consorzio Canavesano Ambiente, Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTO il piano finanziario predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente comprensivo dei costi del servizio di gestione dei rifiuti del soggetto gestore del servizio e dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, allegato "A", il quale espone per l'anno 2026 un costo complessivo di € 5.476.634;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale al punto precedente all'ordine del giorno;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 32 (trentadue) categorie;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RITENUTO OPPORTUNO, considerato il contesto socio economico in essere, concedere le seguenti agevolazioni, in esecuzione di quanto stabilito dal vigente regolamento comunale:

utenze domestiche (parte fissa) 4%

utenze non domestiche (parte variabile):

- categorie 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4%
- categorie 2 - cinematografi e teatri 4%
- categoria 4 - Campeggi, impianti sportivi 20%
- categoria 5 – esposizioni e autosaloni 4%
- categoria 6 - Alberghi con ristorante 20%
- categoria 7 - Alberghi senza ristorante 20%
- categoria 11 - uffici agenzie studi professionali 4%
- categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature e altri beni durevoli 5%
- categoria 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20% (**escluse le farmacie**)
- categoria 15 - negozi particolari quali filatelia tende tessuti antiquariato 4%
- categoria 17 - estetisti, barbieri e parrucchieri 5%
- categoria 18 – carrozzeria autofficina elettrauto 5%
- categoria 20 - attività industriali con capannoni di produzione 4%
- categoria 21 - attività artigianali produzione beni specifici 4%
- categoria 22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 20%
- categoria 23 - birrerie, hamburgerie, mense 20%
- categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria 20%
- categoria 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste 20%
- categoria 27 - ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio 20%
- categoria 30 - discoteche night club 20%
- categoria 32 – agriturismi 4%

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato “B” della presente deliberazione;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 30 giugno 2026
- seconda rata: 22 dicembre 2026

VISTI altresì:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 0,5%;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrate e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti....

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni, del Pef Pluriennale 2026/2029 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2026, riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO CHE** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. **DI DARE ATTO CHE** alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 0,5%;
6. **DI CONCEDERE** le seguenti agevolazioni:

utenze domestiche (parte fissa) 4%

utenze non domestiche (parte variabile):

- categorie 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4%

- categorie 2 - cinematografi e teatri 4%
- categoria 4 - Campeggi, impianti sportivi 20%
- categoria 5 – esposizioni e autosaloni 4%
- categoria 6 - Alberghi con ristorante 20%
- categoria 7 - Alberghi senza ristorante 20%
- categoria 11 - uffici agenzie studi professionali 4%
- categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature e altri beni durevoli 5%
- categoria 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20% (**escluse le farmacie**)
- categoria 15 - negozi particolari quali filatelia tende tessuti antiquariato 4%
- categoria 17 - estetisti, barbieri e parrucchieri 5%
- categoria 18 – carrozzeria autofficina elettrauto 5%
- categoria 20 - attività industriali con capannoni di produzione 4%
- categoria 21 - attività artigianali produzione beni specifici 4%
- categoria 22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 20%
- categoria 23 - birrerie, hamburgerie, mense 20%
- categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria 20%
- categoria 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste 20%
- categoria 27 - ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio 20%
- categoria 30 - discoteche night club 20%
- categoria 32 – agriturismo 4%

7. DI DARE ATTO CHE la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dal bilancio del Comune;

8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 30 giugno 2026
- seconda rata: 22 dicembre 2026

9. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

successivamente con separata votazione,

DELIBERA

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 53**

Ufficio Proponente: **Ufficio Entrate Tributarie**

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate Tributarie)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/07/2026

Il Responsabile di Settore
Anna Vigliermo Brusso

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Anna Vigliermo Brusso

Del che si è redatto il presente verbale,

IL PRESIDENTE
SPITALE LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
BIROLO GERARDO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Ivrea. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

GERARDO BIROLO in data 30/07/2026
Luca Spitale in data 31/07/2026

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 43 del 27/07/2026

OGGETTO:	ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026
----------	---

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 03/08/2026 al 18/08/2026 ed è divenuta **esecutiva** il 27/07/2026.

Il Segretario Generale
BIROLO GERARDO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Ivrea. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

GERARDO BIROLO in data 19/08/2026